



Sent. n.129/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele	Presidente
Dott.ssa Alessandra Sanguigni	Consigliere
Dott. Saverio Galasso	Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79481** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor **X X** (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS, OMISSIS della Polizia di Stato, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Ascenzi, PEC: guidoascenzi@ordineavvocatiroma.it, e Massimiliano Ascenzi, PEC: massimiliano.ascenzi@legalmail.it, del Foro di Roma, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Roma, Via Carlo Fea, n. 6;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 12 gennaio 2023, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Filomena Graziano, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Francesco Vitiello, in rappresentanza della Procura regionale attrice, e l'Avv. Massimiliano Ascenzi per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione dell'8 luglio 2022, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il 12 luglio 2022 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor X X, come in atti generalizzato, nella sua qualità di OMISSIS della Polizia di Stato, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dello Stato, e per esso, del Ministero dell'interno, della somma complessiva di euro 41.806,39 (quarantunomilaottocentosei/39) a titolo, in parte, di danno patrimoniale diretto e, in parte, di danno patrimoniale da disservizio, o alla diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in relazione ad un'ipotesi di danno

erariale che il convenuto avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto dello svolgimento di visite mediche non autorizzabili, per le quali ha percepito indebitamente e non riversato al Ministero degli interni, quale Amministrazione di appartenenza, i compensi percepiti negli anni 2017 e 2018, nonché danno patrimoniale da disservizio, inteso come servizio non conforme né a legge né ai canoni di buon andamento della P.A., causato alla medesima Amministrazione, per avere impiegato le proprie energie lavorative in contrasto con le missioni istituzionali, ivi compresa la presenza in servizio.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. in data 27 agosto 2019, la Guardia di Finanza - 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma - inoltrava alla medesima Procura, una notizia di danno erariale a carico dell'odierno convenuto, in esito a verifiche di cui agli artt. 1, commi dal 56 al 65, l. 23.12.1996, n. 662, 53 e 60, comma 6, d.lgs. 30.3.2001, n. 165, e da 60 a 65 D.P.R. 10.1.1957, n. 3, delegate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - Ispettorato per la Funzione Pubblica, con nota n.

DFP71745P-4 del 29.10.2018, al Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza;

b. dagli accertamenti del Reparto operante (nota prot. 397609/2019 del 27.08.2019) emergeva - oltre alla comunicazione di notizia di reato effettuata dalla Questura di Roma, in data 12.06.2018, in relazione agli artt. 471 (*Uso abusivo di sigilli e strumenti veri*), 477 (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*), 480 (*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative*) c.p. - che l'odierno convenuto, in servizio all'epoca presso il Nucleo Centrale di Protezione di Viale dell'Arte, n. 85, in Roma, effettuava visite mediche volte al rilascio del certificato medico legale per il rinnovo del porto d'armi all'interno di luoghi privati, quali, tra gli altri, gli uffici del CAF denominato "OMISSIS" ubicato a OMISSIS in OMISSIS, quindi, in tesi, al di fuori della struttura sanitaria di appartenenza e rilasciava tutti i certificati medici su carta prestampata del Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali - 3° Settore Sanitario, che riportava in calce il

timbro tondo di tale Ufficio;

c. in dettaglio, la notizia di reato scaturiva da un peculiare episodio in cui un cittadino (tale OMISSIS), in possesso di certificato rilasciato il 4.6.2018 dal convenuto, in data 6.6.2018 si era presentato presso il Commissariato San Paolo e richiedeva al personale in servizio un ausilio per compilare l'istanza, intesa ad ottenere il rinnovo del porto d'armi - uso caccia, in quanto senza occhiali non vi riusciva in ragione del suo "*visus naturale*".

L'operatore di Polizia aiutava il cittadino nella compilazione del modulo, ma notava che il certificato medico per il rinnovo della licenza riportava un *visus* naturale di 9/10 ad ogni occhio e ne attestava l'idoneità medica, senza che vi risultasse alcuna prescrizione, e, quindi, contrastava palesemente con lo stato della persona e con le prescrizioni presenti sul precedente porto di fucile che riportava l'obbligo delle lenti.

Gli agenti rilevavano che tale certificato era a firma del convenuto, quale OMISSIS della Polizia di Stato, era redatto su un prestampato del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento - 3 Settore Sanitario

e riportava in calce il timbro di tale ufficio;

d. il sig. OMISSIS veniva escusso a verbale e dalle sue dichiarazioni emergeva che il certificato gli era stato rilasciato all'interno di un CAF in zona OMISSIS da un medico, il quale, senza neanche fare la visita oculistica e audiometrica, gli rilasciava tale attestazione solo dopo un breve colloquio e che per tale servizio aveva pagato al CAF euro 80,00 in contanti senza ricevere alcuna ricevuta;

e. sulla base di tali elementi, la Polizia di Stato iniziava attività di osservazione e pedinamento e ne notiziava il reparto della Guardia di Finanza, in quanto non emergevano fatture rilasciate dal convenuto;

f. la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma apriva un fascicolo (n. 25928/18) per le sopra indicate ipotesi di reato; successivamente la medesima Procura della Repubblica comunicava di avere richiesto, in data 9.11.2020, l'archiviazione, in quanto aveva ritenuto sussistere i presupposti della particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.; la relativa richiesta, per quanto consta, alla data del 4.11.2021, era ancora pendente innanzi al GIP;

g. sul piano amministrativo, il predetto Commissariato inviava una comunicazione a tutti i

Commissariati di Roma al fine di far ritenere nulli i certificati medici a firma del convenuto per il rilascio del porto d'armi.

A seguito di tale comunicazione, i Commissariati provvedevano a ritirare, temporaneamente, i suddetti titoli di Polizia ed a diffidare i soggetti al fine di produrre un idoneo certificato medico legale, poiché quello a firma del convenuto non era conforme a legge;

h. la Guardia di Finanza acquisiva i nominativi dei soggetti intestatari dei certificati, asseritamente, anamnestici, preliminari al successivo accertamento delle condizioni psicofisiche per il rilascio dell'autorizzazione al porto di fucile - uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo o al porto d'armi per uso difesa personale, provvedendo alla verbalizzazione dei predetti soggetti per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 53, commi 9 e 11, d.lgs. n. 165 del 2001, sanzionata dal medesimo comma 9, per aver conferito un incarico senza previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;

i. in merito ai predetti verbali di contestazione, molte persone hanno dichiarato dove sono state effettuate le visite mediche da parte del convenuto.

Da tali dichiarazioni è, quindi, emerso che il convenuto, oltre ad effettuare le visite mediche presso il CAF del OMISSIS, ha esercitato anche presso l'Associazione OMISSIS, in OMISSIS (dichiarazioni sottoscritte nelle relate di notificazione ai nove nominativi indicati a pag. 4 dell'atto di citazione), nonché presso l'Agenzia OMISSIS in via OMISSIS (dichiarazioni sottoscritte nelle relate di notificazione ai quattro nominativi indicati ancora a pag. 4 dell'atto di citazione).

Inoltre, da un paio d'anni circa, il convenuto effettuava visite mediche presso gli uffici provinciali di Roma dell'Associazione Nazionale OMISSIS, siti in OMISSIS, (utilizzando la stanza del presidente, come confermato anche dallo stesso presidente) su appuntamento preso dal convenuto o dal medesimo presidente - come confermato anche dalle dichiarazioni sottoscritte nelle relate di notificazione di altri cinque soggetti verbalizzati (indicati a pag. 5 dell'atto di citazione).

j. inoltre, è stato accertato che, in almeno due occasioni, il convenuto ha provveduto ad effettuare le visite mediche all'interno del OMISSIS. Infatti, la polizia giudiziaria ha provveduto a redigere due verbali (allegati prot. nr. 0076500/2022) nei

confronti di due persone (OMISSIS. e OMISSIS), che hanno dichiarato di essere stati sottoposti a visita in locali adibiti ad uso ufficio, ubicati all'interno del OMISSIS, senza la presenza di documentazione idonea e senza la presenza di altro personale qualificato ad assistere il convenuto e che il prezzo convenuto per la visita medica era di euro 80,00;

k. la Guardia di Finanza, con nota prot. n. 0296944 del 21.6.2021, relazionava l'esito degli accertamenti delegati, rappresentando che, con riferimento agli emolumenti percepiti durante l'attività di visite non autorizzate, la Polizia di Stato consegnava nr. 253 certificati, mentre per i restanti non era pervenuto il certificato dalla Polizia, ma si era provveduto comunque alla verbalizzazione dei soggetti. A fronte dei predetti certificati, il convenuto, secondo il reparto operante, ha percepito un compenso di euro 80,00 per ogni visita medica;

l. con riferimento al documento erariale scaturente dalla eventuale sovrapposizione con l'orario di servizio svolto e le attività di visite non autorizzate, la GdF accertava che il convenuto ha prestato servizio:

- dal 12.04.2010 al 13.09.2017 presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio

per i Servizi tecnico Gestionali - 3° Settore Sanitario (dal 15.05.2017 al 13.09.2017 aggregato alla Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Centrale di Protezione);

- dal 14.09.2017 al 13.01.2019 presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Centrale di Protezione;

- dal 14.01.2019 al 16.07.2020 presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali - 3° Settore Sanitario;

- dal 23.7.2020 alla data dell'informativa, presso la Direzione Centrale di Sanità per le esigenze del Collegio Medico-Legale del Ministero della Difesa.

Dall'analisi delle date presenti sui certificati medici rilasciati dal convenuto e acquisiti agli atti unitamente ai prospetti di presenza in servizio (all.3 informativa prot.0296944/2021), emergeva che il convenuto ha rilasciato i predetti certificati contemporaneamente alla sua presenza in servizio, in particolare:

- in data 29.9.2017, era assente per malattia, ed ha rilasciato un certificato medico (ad OMISSIS);

- in dodici date del 2018 (16.1.2018, 31.1.2018, 13.2.2018, 20.2.2018, 28.2.2018, 16.3.2018,

06.4.2018, 11.4.2018, 23.4.2018, 15.5.2018, 17.5.2018, 22.5.2018) ha rilasciato certificati medici, effettuando, oltre al servizio ordinario, anche cinque ore di straordinario;

- in altre due date del 2018 (9.5.2018 e 24.5.2018) ha rilasciato certificati medici effettuando, oltre al servizio ordinario, anche quattro ore di straordinario;

- in quattro date del 2017 (3.7.2017, 15.9.2017, 21.11.2017 e 27.12.2017) ha rilasciato certificati medici effettuando orario di servizio dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

Inoltre, la Guardia di Finanza ha accertato che il convenuto non era titolare di partita I.V.A. attiva. Inoltre, da interrogazioni alla banca dati Anagrafe tributaria, risulta aver percepito, oltre ai redditi erogati dall'Amministrazione di appartenenza, anche, altri redditi, i cui compensi risultano inseriti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nei relativi anni d'imposta, nella voce "altri redditi", mentre i redditi percepiti per i certificati medici non sono stati dichiarati.

m. la Procura erariale delegava ulteriormente la Guardia di Finanza, con nota del 25.1.2022, al fine di reperire tutti i certificati medici mancanti agli

atti, rilasciati dal convenuto, indicati nei prospetti della Polizia di Stato (oggetto comunque di verbalizzazione), anche per quantificare il danno erariale, rapportato agli 80,00 euro percepiti per ogni certificato medico;

n. la Guardia di Finanza, con nota del 17.02.2022 prot. nr. 0076500/2022, rappresentava che, a seguito di un ulteriore riscontro effettuato, i certificati rilasciati dal convenuto risultano essere complessivamente n. 276, in date comprese tra il 2017 ed il 2018. Il convenuto, quindi, avrebbe percepito, a fronte di nr. 276 certificati rilasciati, euro 22.080,00, in considerazione del fatto che il prezzo per ogni certificato era, in tesi, di euro 80,00.

3. Espone ancora la Procura regionale in punto di diritto che:

a. la materia delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici è disciplinata dall'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, che costituisce immediata espressione dei precetti costituzionali di (tendenziale) esclusività della funzione pubblica (art. 98 Cost.) e di buon andamento ed imparzialità degli uffici della Pubblica Amministrazione (art.97 Cost.). Detto articolo, al comma 1, mantiene espressamente ferma la disciplina

delle incompatibilità di cui agli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3 del 1957, con salvezza delle deroghe, che la Procura ritiene nella specie pacificamente non ricorrenti, dall'art. 23 -bis dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 117 del 1989 e dall'art. 1, commi 57 e ss., l. n. 662 del 1996;

b. il comma 7 del medesimo art. 53, detta la disciplina autorizzativa, mentre il comma 7-bis chiarisce che l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, configurando un'ipotesi risarcitoria classica, anche se tipizzata, del danno da mancata entrata, quale conseguenza del mancato riversamento del compenso indebitamente percepito (con la conseguente applicazione degli ordinari canoni, sostanziali e processuali, della responsabilità amministrativa), in stretta connessione con la violazione dell'obbligo di richiedere ed ottenere l'autorizzazione *de qua*;

c. la fattispecie dannosa, derivante dalla lettura congiunta dei predetti commi, si riferisce sia

all'ipotesi dell'incarico (autorizzabile in astratto, ma in concreto) espletato in assenza di autorizzazione sia all'incarico non autorizzabile;

d. con specifico riferimento all'obbligo di esclusività, previsto dal contratto collettivo nazionale della Polizia di Stato, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale ha riferito alla Guardia di Finanza, con nota del 16.12.2020, che l'art. 52-bis del d.lgs. n. 334 del 2000 prevede che *"ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero professionali, fermo restando il divieto per i medici di svolgere attività libero professionali a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e nei procedimenti medico legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione"*, precisando che *"tali attività non necessitano di alcun atto concessorio e/o comunicatorio e deve essere svolta al di fuori del servizio"*.

e. la Questura di Roma - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale - Settore Porto Armi ha comunicato alla Guardia di Finanza che, nell'*iter* procedurale volto al rilascio delle autorizzazioni al porto d'armi, l'interessato deve risultare in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Sanità 28 aprile 1998. I primi due articoli del predetto decreto prescrivono i requisiti psicofisici minimi, mentre l'art. 3, primo comma, stabilisce che *"L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medicolegali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato"*. Tale disposizione è stata ribadita anche recentemente con la Circolare ministeriale n. 850 del 14.05.2018 (non allegata in atti) e confermata dalle sentenze del TAR del Lazio n. 05654 del 2016 e 14543 del 2016 e del Consiglio di Stato n. 5884 del 05.12.2017, che stabilisce che l'attività certificativa per tali licenze *"debba essere disimpegnata in strutture sanitarie pubbliche, con tutte le garanzie dalle stesse offerte in termini qualitativi e non dal singolo sanitario operante come libero professionista"*, ancorché medico militare,

della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

f. conclusivamente la Procura attrice ritiene che la fattispecie, costituita dall'aver effettuato visite al di fuori della struttura pubblica, senza garanzie e senza disporre di collaborazione delle altre professionalità sanitarie presenti, senza partita IVA, visite per le quali ha percepito indebitamente e non riversato al Ministero degli Interni, compensi negli anni 2017 e 2018, rientri nell'ipotesi di attività ontologicamente incompatibile con l'attività istituzionale alle dipendenze della pubblica amministrazione, non rapportabile nemmeno all'esercizio di attività libero-professionale e foriera di danno erariale sotto duplice voce, come sopra specificato;

La Procura ha, poi, posto in luce come nel caso di specie l'esistenza del rapporto dal quale deriva l'obbligo restitutorio è stata fornita mediante l'indicazione dell'esistenza del rapporto di impiego pubblico tra l'Amministrazione danneggiata, cioè, il Ministero dell'interno, e il convenuto, quale OMISSIS della Polizia di Stato.

3.1. In relazione alle suddette irregolarità, riconducibili al comportamento dell'odierno

convenuto, la Procura regionale, con riferimento specifico all'identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale, lo ha identificato e quantificato complessivamente nell'importo di euro 41.806,39, quale somma delle seguenti due poste di danno:

a. la prima, costituita dall'aver percepito indebitamente, e non riversato al Ministero dell'interno, compensi percepiti negli anni 2017 e 2018 da quantificarsi in euro 22.080,00, pari al rilascio di 276 certificati medici per ottenere il porto d'armi, ad euro 80,00 ciascuno;

b. la seconda, a titolo di danno patrimoniale da disservizio, per avere impiegato le proprie energie lavorative in contrasto con le missioni istituzionali, ivi compresa la presenza in servizio, determinando appunto un disservizio, ossia un servizio non conforme a legge e non conforme ai canoni di buon andamento della P.A., da quantificarsi in euro. 19.726,39, pari al 50% delle retribuzioni lorde percepite, come risultanti dai prospetti acquisiti dalla Guardia di Finanza per i mesi di luglio, settembre, novembre e dicembre dell'anno 2017; gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno 2018 (prospetto all.1 informativa GDF prot.

0296944/2021 - delle retribuzioni lorde percepite), mesi nei quali il convenuto rilasciava i predetti certificati contemporaneamente alla sua presenza in servizio.

3.2. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura regionale ritiene che questi siano ascrivibili all'odierno convenuto, nella qualità di titolare di rapporto di impiego, quale OMISSIS della Polizia di Stato.

La condotta del convenuto, infatti, ad avviso della parte attrice, si è concretata nello svolgimento di visite funzionali all'ottenimento di un certificato medico per rilascio del porto d'armi, attività per la quale non si porrebbe un problema di autorizzabilità, ma di concreta ammissibilità, atteso che in nessun caso il convenuto avrebbe potuto porle in essere, difettando ogni presupposto di legalità ed essendone inibito quanto all'oggetto.

Ciò in quanto, alla stregua delle risultanze istruttorie, il convenuto:

1) ha effettuato visite al di fuori di strutture pubbliche sanitarie, senza garanzie e senza disporre della collaborazione di altre professionalità sanitarie che pur avrebbero dovuto essere presenti,

in palese contrasto con le norme e con le circolari di settore sopra richiamate;

2) ha redatto i certificati su prestampati del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento - 3 Settore Sanitario (suo ex Reparto di appartenenza) che riportavano in calce il timbro di tale ufficio, attestando così come se l'accertamento dei requisiti psicofisici fosse avvenuto all'interno di una struttura della Polizia di Stato, come previsto dall'art. 3 del D.M. Sanità del 28 aprile 1998, mentre tale attività si verificava all'interno di diverse strutture civili, come l'Associazione OMISSIS, in OMISSIS, Associazione OMISSIS, in OMISSIS, l'Agenzia OMISSIS, in OMISSIS ed il CAF in OMISSIS, come dichiarato da diversi soggetti al momento della notifica del verbale di contestazione per la violazione dell'art. 53, comma 9, del D.Lgs n.165 del 2001, in strutture burocratiche non sanitarie del Ministero degli interni, oltre che colto in "flagranza" dal Commissariato di Polizia di San Paolo, come da notizia di reato in atti;

3) ha agito in assenza di partita IVA o di altra certificazione fiscale, il che indica l'attività come "abituale" e non "occasionale", come si evince dal

rilascio di n. 276 certificati medici negli anni 2017 e 2018, per cui sarebbe stata necessaria la titolarità di idonea partita I.V.A., che invece il convenuto ha aperto solo in data 01.01.2019 (OMISSIS) peraltro con oggetto "attività degli studi odontoiatrici.

3.3 Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che, le condotte ascrivibili al convenuto vanno imputate a titolo di dolo, alla luce delle acquisizioni istruttorie e delle concrete modalità con cui sono stati commessi i comportamenti illeciti contestati, con particolare riferimento all'uso da parte dello stesso convenuto di prestampati del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento - 3 Settore Sanitario (suo ex Reparto di appartenenza) riportanti in calce il timbro di tale Ufficio, per redigere i certificati, attestando l'accertamento dei requisiti psicofisici come se, diversamente da quanto in realtà avvenuto, questo fosse avvenuto all'interno di una struttura della Polizia di Stato, in conformità a quanto richiesto dall'art. 3 del D.M. Sanità del 28 aprile 1998.

4. La Procura regionale, ritenendo che con

riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze dello Stato, e per esso, del Ministero dell'interno, con atto ritualmente notificato in data 22.4.2022 nelle forme di legge, ha invitato l'odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1. Nel termine indicato il soggetto invitato ha presentato deduzioni scritte, ma non si è avvalso della facoltà di essere sentito personalmente, dalle quali la Procura regionale non ha ritenuto emergere elementi utili per pervenire ad un provvedimento di archiviazione.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto il medesimo innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dello Stato, e per esso, del Ministero dell'interno, della somma complessiva di euro 41.806,39 (quarantunomilaottocentosei/39) a titolo di danno erariale, in parte, quale danno patrimoniale diretto e, in parte, quale danno patrimoniale da disservizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio.

5. Il convenuto si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio degli Avvocati Guido Ascenzi e Massimiliano Ascenzi del Foro di Roma, i quali hanno depositato in atti, in data 23 novembre 2022, una comparsa di costituzione, con riserva di successivo deposito di memoria difensiva, recante la data del 17 novembre 2022, e recante procura speciale in calce, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.M. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

5.1 In data 21 dicembre 2022 il difensore del convenuto ha depositato in atti una comparsa di costituzione e risposta recante la data del 21 dicembre 2022.

5.2 Nella memoria la parte, richiamate le argomentazioni già esposte in sede di difesa in relazione al menzionato invito a dedurre:

5.2.1 in merito alla contestata incompatibilità dell'attività libero professionale svolta dal convenuto, in quanto svolta nel corso del proprio orario lavorativo nonché in contrasto con la normativa vigente in relazione al profilo procedurale e di svolgimento ed alla richiesta di restituzione dell'importo pari ad € 22.080,00 per svolgimento di attività incompatibile con la carica ricoperta ha dedotto:

5.2.1.1 l'erronea ricostruzione, nella tesi attorea, della normativa pertinente e la mancata effettiva percezione della somma di euro 22.080.00, contestata dalla Procura;

5.2.1.1.1 con riferimento ai due certificati di idoneità rilasciati ai sig.ri OMISSIS e OMISSIS, rispettivamente nelle date del 16.3.2018 e 19.12.2017, presso gli Uffici del OMISSIS, rilevando la marginalità e inidoneità delle deposizioni riguardo alla modalità di visita, pone in evidenza che il convenuto abbia posto in essere la propria attività di certificazione sulla scorta di documentazione di visite specialistiche effettuate da altri sanitari a ciò competenti, all'interno della propria struttura di appartenenza - Ministero dell'Interno U.S.T.G. - 3° Settore sanitario, ai sensi degli artt. 44 e 52-bis d.lgs. n. 334 del 2000 e 3 D.M. 28 aprile 1998, alla luce della Circolare ministeriale n. 850 del 14.05.2018 e delle sentenze del Tar Lazio n. 05654/2016 e 14543/201616, e del Consiglio di Stato n. 5884 del 05.12.2017, nonché della circolare ministeriale del 16.12.2020, in riferimento alla nota prot. n. 053428/20 del 15 dicembre 2020 e della nota del Dipartimento di

pubblica sicurezza - Direzione centrale di sanità del
26.4.2017;

5.2.1.1.2 con riferimento ai diciotto certificati di idoneità rilasciati presso gli uffici provinciali di Roma dell'Associazione Nazionale OMISSIS (come elencati nella memoria), pone in evidenza che l'attività posta in essere dal convenuto deve ritenersi fondata sul ripetuto art. 44 d.lgs. n. 334 del 2000, dovendosi ritenere irrilevante la circostanza che l'attività sia avvenuta al di fuori della propria struttura amministrativa di appartenenza, alla luce della richiamata nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione centrale della Pubblica Sicurezza in data 26.4.2017;

5.2.1.1.3 con riferimento ai restanti duecentocinquantasei certificati, richiamata la pretesa natura meramente presuntiva delle tesi dell'accusa, predica la legittimità dell'operato del convenuto, quale soggetto che ha svolto attività di certificazione in ritenuta ottemperanza alla normativa sopra menzionata;

5.2.2 in subordine, in merito al *quantum debeatur*, afferente alla richiesta di versamento degli importi pari ad € 22.080,00, in quanto frutto di attività incompatibile svolta dal convenuto, ex art. 53, co.

7 e 7-bis del d.lgs. 165 del 2001, contesta la natura meramente presuntiva, per l'assenza di adeguato corredo probatorio, delle conclusioni raggiunte dall'accusa circa l'entità e il soggetto destinatario degli importi richiesti per il rilascio dei certificati in questione "a fronte di poche, incongruenti e contrastanti deposizioni testimoniali" da ritenersi "sommari e generiche". Contesta di conseguenza il relativo computo effettuato dalla Procura.

Al riguardo menziona, a sostegno delle tesi difensive circa la mancata percezione diretta dei compensi, le dichiarazioni rese da alcuni interessati (sigg.ri OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS).

Eccepisce, poi, l'irrilevanza probatoria dei verbali di sanzione elevati dalla GdF nei confronti dei richiedenti il rilascio e/o rinnovo del porto d'armi in assenza di verifica sulla eventuale impugnazione dei medesimi da parte dei rispettivi destinatari.

5.2.3 in merito al danno patrimoniale erariale da disservizio per lo svolgimento di attività libero professionale sovrapposta all'orario di lavoro presso l'amministrazione di appartenenza, riassumibile nell'importo pari ad € 19.726,39, come determinato dalla Procura, contesta il metodo di determinazione

seguito e, dunque, le conclusioni raggiunte dall'accusa.

Sulla base di quelli che ritiene labili riscontri frutto di mere presunzioni, evinte dal raffronto delle sole date, riportate sui certificati medici, con gli orari lavorativi osservati dal convenuto nei giorni in esame, rileva come l'accusa non abbia indicato gli orari di rilascio degli stessi.

Osserva che del tutto legittimo e plausibile appare che il convenuto abbia svolto la suddetta attività libero professionale compatibilmente con gli orari lavorativi previsti dal Ministero e che in effetti il convenuto non abbia mai sovrapposto la propria attività libero professionale a quella di pubblico dipendente.

Pone poi in evidenza il differente regime di attestazione della presenza in servizio previsto per il convenuto negli anni 2017, ai sensi degli artt. 8 e 9 dell'accordo nazionale quadro. Procede dunque ad articolate argomentazioni in relazione alla compatibilità - con l'attività libero professionale di certificazione - dell'orario di servizio osservato nelle giornate contestate dall'accusa.

Circa l'anno 2018 richiama la disciplina afferente all'attestazione della presenza in servizio da parte

dei dirigenti (art. 22 l. n. 724 del 1996 e art. 16 CCNL 10.4.1996) come risultante, a far data dal 22.12.2017, dalla circolare n. 557/910/S.M./2.100, in esito alla quale non risulta prevista alcuna quantificazione dell'orario di lavoro che dovrà essere rispettato dal dirigente, non presupponendosi alcun obbligo di presenza in loco per tutta la durata dell'orario prestabilito.

Di conseguenza, costituirebbe una mera e non provata presunzione la tesi della sovrapposizione dell'attività libero professionale a quella amministrativa.

5.2.4 in merito al *quantum debeatur* afferente alla richiesta sanzione per danno patrimoniale da disservizio, ritiene priva di motivazione la quantificazione, nella misura del 50% della retribuzione, del danno medesimo.

5.3 In conclusione, nel respingere ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti esposti nell'atto di citazione, chiede:

I. in via principale, accertare e dichiarare la liceità della condotta osservata dall'odierno convenuto nell'esercizio della propria attività libero professionale e, per l'effetto, rigettare la richiesta di restituzione e/o versamento a beneficio

dell'amministrazione di appartenenza della somma pari ad € 22.080,00.

Parimenti, accertare e dichiarare la non sussistenza del danno erariale da disservizio contestato all'odierno convenuto, stante l'infondatezza della domanda avversaria in merito allo svolgimento di attività libero professionale nel corso dell'orario di lavoro e, per l'effetto, rigettare la richiesta di sanzione per un importo pari ad € 19.726,39 per le inadempienze sopra contestate;

II. in via subordinata, rigettare la richiesta di restituzione e/o versamento a beneficio dell'amministrazione di appartenenza dell'importo complessivo pari ad € 22.080,00, frutto della predetta attività, per carenza di prova;

III. in via ulteriormente subordinata, rigettare la richiesta di applicazione della sanzione di € 19.726,39, pari al 50% lordo dello stipendio percepito dal convenuto nelle mensilità in esame, richiamate in narrativa, in quanto sprovvista di pertinenti e fondate motivazioni e per l'effetto, condannarlo al pagamento della minor sanzione ritenuta di legge,

con vittoria di spese legali, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.

6. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor X X, come in epigrafe generalizzato, nella sua qualità di sua qualità di OMISSIS della Polizia di Stato, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che lo stesso avrebbe cagionato alle finanze dello Stato, e per esso, del Ministero dell'interno, con il suo comportamento connotato da intento doloso, per effetto dello svolgimento di visite mediche non autorizzabili, per le quali ha percepito indebitamente e non riversato al Ministero degli

interni, quale Amministrazione di appartenenza, i compensi percepiti negli anni 2017 e 2018, nonché danno patrimoniale da disservizio, inteso come servizio non conforme né a legge né ai canoni di buon andamento della P.A., causato alla medesima Amministrazione, per avere impiegato le proprie energie lavorative in contrasto con le missioni istituzionali, ivi compresa la presenza in servizio.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore in favore dello Stato, e per esso, del Ministero dell'interno, della somma complessiva di euro 41.806,39 (quarantunomilaottocentosei/39) a titolo di danno erariale, in parte, quale danno patrimoniale diretto e, in parte, quale danno patrimoniale da disservizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli

odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subito dal Ministero dell'interno in relazione ai fatti esposti, deriverebbe dalla condotta antigiuridica tenuta, in tesi, dal convenuto ed ammonterebbe complessivamente ad euro 41.806,39, in parte, quale danno patrimoniale diretto e, in parte, quale danno patrimoniale da disservizio, come sopra indicato.

4.1 La condotta censurata si sarebbe concretata nello svolgimento di visite mediche non autorizzabili.

Il Collegio ritiene non condivisibile la tesi attorea e, per l'effetto, ritiene insussistente il danno, atteso che la condotta tenuta dal convenuto non può ritenersi antigiuridica, alla stregua delle risultanze processuali.

4.1.1 Preliminarmente, si rende opportuno richiamare la ricostruzione del quadro normativo

rilevante ai fini dell'esame della fattispecie dedotta in giudizio.

4.1.1.1 In via principale, la tesi attorea si fonda, secondo l'impulso fornito alla Guardia di Finanza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla incondizionata applicabilità al caso di specie degli artt. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 e 60 ss. D.P.R. n. 3 del 1957.

4.1.1.1.1 Tale ricostruzione normativa non appare condivisibile, almeno dall'entrata in vigore, il 7 luglio 2017, della modifica del d.lgs. n. 334 del 2000, che, affermando espressamente che *"1. Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione."*

Tale disposizione ha sancito, in sostanza, l'inapplicabilità sia dell'art. 60 del D.P.R. n. 3

del 1957 all'attività libero-professionale (sanitaria) svolta dai medici della Polizia di Stato sia, per quanto attiene il divieto di svolgere attività libero-professionale, dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 nei confronti dei medesimi. Si tratta, e ben vedere, di una deroga *ex lege* analoga a quella già riconosciuta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. per tutte, Cons. Stato, sez. II, 10 febbraio 2022, n. 24) per i medici militari ai sensi dell'art. 210 d.lgs. n. 66 del 2010 (a differenza di quanto previsto per i medici appartenenti al servizio sanitario nazionale), la cui *ratio* è stata individuata " *in esigenze di interesse generale, sia della collettività civile che dell'amministrazione militare, esigenze che il medico militare è in grado di soddisfare per la peculiarità della sua figura, la quale deve assommare alle doti professionali tutte le più spiccate virtù militari (art. 209 C.O.M.). Questa duplice dimensione (medica e militare) ha sempre rappresentato e continua a rappresentare, quindi, l'essenza e il fondamento della deroga alla regola dell'incompatibilità a favore degli ufficiali medici al fine di consentire l'osmosi tra esperienza nel contesto civile e professionalità nel settore militare*".

A corollario si osserva che detta *ratio* riposa anche nell'esigenza di consentire alle Forze armate, e dunque anche alla Polizia di Stato, di rendersi "attrattive", sia sul piano economico che professionale, per poter disporre di medici appartenenti ai propri ruoli (per così dire, "in divisa"), al fine di corrispondere alle specifiche esigenze operative ed istituzionali, altrimenti destinate a rimanere insoddisfatte con il ricorso agli unici strumenti alternativi possibili, costituiti dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ovvero dai medici convenzionati.

4.1.1.1.2 Pertanto, a tutto concedere, la tesi attorea potrebbe riguardare solo i fatti avvenuti prima della modifica normativa, e quindi i certificati rilasciati in data anteriore all'entrata in vigore di detta modifica.

Ma anche tale opzione ermeneutica, ai fini dell'odierna decisione, si deve confrontare con la tesi che riconduce il rilascio dei certificati *de quibus* all'attività libero-professionale lecita.

Tale tesi è stata formalmente sostenuta dal Ministero dell'Interno sia nella nota del Dipartimento di pubblica sicurezza - Direzione centrale di sanità prot. n. 850/A A/9 2889 in data 26.4.2017 (all. 2

alla memoria difensiva) sia nella nota del medesimo Dipartimento - Direzione centrale per le risorse umane prot. n. 0024982 in data 16.12.2020 (all. 9 all'atto di citazione), che ha peraltro cura di evidenziare che in tale caso *"...non necessita di alcun atto concessorio e/o comunicatorio..."*.

4.1.1.1.3 Per altro profilo, occorre valutare quale rilievo abbia nella fattispecie la previsione dell'art. 44 d.lgs. n. 334 del 2000, laddove consentiva sin dalla sua prima formulazione (e dunque già prima dell'introduzione dell'art. 52-bis nel medesimo d.lgs. n. 334 del 2000), l'espletamento di attività libero-professionale, come si deduce, a *contrario*, dal comma 1, lett. k, di detto articolo, che pone il divieto di esercitare tale attività (solo) *"nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza personale"*.

E tale interpretazione risulta *per tabulas* fatta propria dall'Amministrazione nella menzionata nota del 26.4.2017.

Sicché se ne deve dedurre che tale attività era considerata lecita dall'Amministrazione già all'epoca dei fatti contestati all'odierno convenuto.

4.1.1.4 Orbene, qualunque tesi si ritenesse

corretta, appare evidente che, comunque, la formale posizione dell'Amministrazione non può non riflettersi a favore del convenuto sull'insussistenza dell'antigiuridicità della condotta (oltre che sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del danno erariale, su cui *infra*).

4.1.2 Per altro aspetto, la tesi attorea si fonda sul ritenere che l'effettuazione delle visite *de quibus* in strutture private, in quanto diverse da quelle pubbliche previste dall'art. 3 del d.m. 28.4.1998, integri una fattispecie di responsabilità amministrativa. Ma anche tale tesi non appare condivisibile. Infatti, la *ratio* del divieto, di cui all'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, appare quella di declinare il principio costituzionale di esclusività, che si presenta come un principio non assoluto, ma derogabile, sulla base di fonti normative primarie, inteso ad evitare conflitti di interesse.

Se questa è la *ratio legis*, appare estranea all'ambito di applicazione oggettivo del ripetuto art. 53 la disciplina delle modalità tecniche di esercizio delle attività consentite.

Ne consegue che, ai fini erariali non rientrano nell'ambito della antigiuridicità del comportamento né l'idoneità tecnica dei locali in cui sono state

effettuate le visite né l'utilizzo di falsi sigilli né la percezione "in nero" di compensi per detta attività (di per sé consentita dall'ordinamento speciale).

Tali aspetti invero possono rilevare in altri settori dell'ordinamento, quale, ad esempio, quello disciplinare, devoluto sia all'Amministrazione di appartenenza sia al pertinente ordine professionale, ovvero quello penale, come avvenuto nella fattispecie, ovvero quello tributario, ma non ridondano a fini erariali, per i quali invece è rilevante esclusivamente se l'attività è autorizzata/consentita *ex lege*, autorizzabile mediante atti amministrativi, ovvero del tutto vietata sulla base della *ratio* e dell'ambito applicativo soggettivo e oggettivo della pertinente disciplina in materia di obblighi di servizio del dipendente pubblico.

4.1.3 In conclusione, appare al Collegio che emergano elementi sufficienti per affermare l'insussistenza della antiggiuridicità, ai fini della responsabilità amministrativa, della condotta del convenuto quale ricostruita dagli atti di causa.

4.1.4 Peraltro, appaiono deporre in tal senso anche alcune incongruenze logico-giuridiche

dell'impianto investigativo posto in essere dal Reparto operante, quali:

a. avere contestato, nei verbali di accertamento, redatti ex l. 689 del 1981, a carico dei singoli destinatari dei certificati (e non anche dei soggetti intermediari, quali circoli o CAF), il rilascio di "certificati anamnestici" - che sono previsti, dall'art. 3, secondo comma, e dall'all. 1 del d.m. Sanità 18.4.1998, come presupposto degli accertamenti sanitari del "certificato di idoneità" - che invece è il certificato conclusivo dei medesimi accertamenti sanitari - previsto a sua volta dai (diversi) comma 3 del medesimo articolo e all. 2 del medesimo d.m., mentre quelli contestati al convenuto, e come tali allegati dalla Procura (riportati in allegato alla nota 0076500/20022 in data 17.2.2022 della GdF, all. 4 all'atto di citazione), sono i secondi, ovvero i "certificati di idoneità", di cui all'all. 2 del menzionato d.m..

In disparte l'intrinseca contraddittorietà, in punto di fatto, di tale prospettazione, quel che rileva, in punto di diritto, è che i certificati di idoneità, proprio nella prospettazione dell'organo investigativo, dovevano essere rilasciati da organi pubblici, ai sensi del comma primo del medesimo art.

3 del menzionato d.m., il che significa che erano a ciò abilitati (anche) i medici della Polizia di Stato, quale è il convenuto. Sotto questo profilo, dunque, l'attività certificativa svolta dal convenuto rientra nelle attività di istituto ed appare pertanto contraddittorio qualificarla come attività che il soggetto non poteva svolgere (ex art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001); d'altro, canto, non risulta dagli atti che l'Amministrazione abbia attivato alcun procedimento disciplinare nei confronti del convenuto per i fatti per cui è causa.

Invero l'avere eventualmente percepito, in tesi, somme indebite, per questo aspetto, per un'attività d'istituto non rileva in punto di legittimità dell'attività di certificazione, ma eventualmente per altri profili di danno erariale, connessi a reati corruttivi impropri, ma mai contestati all'odierno convenuto.

b. l'incompletezza della ricostruzione della posizione lavorativa del convenuto.

Al paragrafo 2 della nota n. 0296944/2021 in data 21.6.2021 (all. 3 all'atto di citazione) la GdF riporta le destinazioni di servizio del convenuto, dal 2010 alla data della nota medesima.

Ma in tale elenco non compare l'attività svolta

(anche quale OMISSIS competente) presso l'ufficio di cui ha utilizzato i timbri nelle ipotesi contestate, cioè, il Dipartimento della P.S. - Segreteria del dipartimento - Ufficio per i Servizi Tecnico - gestionali - 3° settore sanitario.

Detta attività è stata dimostrata dal convenuto (con riferimento a date degli anni 2017, 2018 e 2021) con la documentazione allegata alla memoria in data 6.6.2022, prodotta in sede di deduzioni rispetto all'invito a dedurre.

Su tali aspetti di incompletezza, in tesi idonei a dimostrare l'appartenenza al predetto Ufficio, di cui il convenuto ha utilizzato i timbri, alcun accertamento risulta svolto dall'organo investigativo operante, che parrebbe avere esteso, senza puntuali riscontri, a tutti i certificati rilasciati, nel biennio 2017 e 2018, dal convenuto le contestazioni oggetto della notizia di reato formulata, con riferimento solo alcuni degli episodi rispetto ai 276 in questa sede contestati, dalla Questura di Roma nel 2018 e che la stessa Procura della Repubblica di Roma ha considerato integrare una fattispecie di tenuità del danno.

4.2 In conclusione, appare al Collegio che, dalle articolate considerazioni che precedono, emergano

fondati e plurimi elementi che impongono di affermare l'insussistenza della antigiuridicità, ai fini della responsabilità amministrativa, della condotta del convenuto, quale ricostruita dagli atti di causa.

5. Ferma restando la sufficienza di quanto appena rilevato, al precedente paragrafo 4, al fine di escludere la sussistenza di un'ipotesi di danno erariale nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, devono soggiungersi alcune osservazioni in tema dell'elemento soggettivo, quale presupposto necessario a configurare, in tesi, la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto.

Al riguardo, il Collegio, come già accennato, ritiene che le considerazioni, già svolte al paragrafo 4, in relazione al quadro normativo pertinente, in particolare con riferimento agli artt. 44 e 52-bis del d.lgs. n. 334 del 2000, anche in virtù delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione che confortano la tesi della difesa, soprattutto con la sopra menzionata nota del 26.4.2017, siano di per sé sufficienti ad escludere non solo il dolo, ma anche la colpa grave, posto che non appare legittimo accollare al dipendente la responsabilità di comportamenti che la stessa Amministrazione ha ritenuto leciti, considerando l'attività - oggi

contestata - come attività libero professionale che non necessita di alcun atto autorizzativo, in quanto direttamente autorizzata dalla legge.

6. Sempre *ad abundantiam*, a chiusura delle notazioni che non consentono di affermare la sussistenza di una fattispecie di danno erariale, si osserva che, anche ove si fosse aderito, sul piano giuridico, alla tesi attorea, comunque con riguardo alla valutazione della condotta del convenuto assumerebbe rilievo dirimente l'assenza di prova dei fatti, per come contestati nell'atto di citazione.

Al riguardo, appare pertinente la serrata critica che la difesa rivolge alle carenze probatorie degli accertamenti delegati, che corredano l'atto di citazione.

Infatti, gli accertamenti delegati (che non si sono sostanziati in audizioni personali assunte con le modalità di cui all'art. 60 c.g.c.), non hanno acquisito prova diretta degli orari e della durata delle visite, soprattutto per quanto riguarda le visite svolte all'interno del OMISSIS (elemento essenziale per valutare l'esistenza del danno da disservizio) né, per queste ultime, l'esatta ubicazione dei locali in cui sono state svolte le visite stesse.

A titolo esemplificativo:

- i verbali relativi ai Sig.ri OMISSIS e OMISSIS (all. 6 alla nota prot. n. 76500/2022 in data 17.2.2022 della GdF) non riportano l'orario delle visite all'interno del OMISSIS né l'ubicazione esatta del luogo, ma solo un'indicazione di massima di "ufficio" dove peraltro risulta presente un tabellone per la misurazione della vista, indice di destinazione ad attività sanitarie;

- dalla generalità dei verbali di accertamento della sanzione amministrativa non emerge l'orario di effettuazione delle visite né, con certezza, se il pagamento sia stato effettuato per la somma contestata di 80,00 ovvero per somme inferiori, direttamente ed integralmente percepita dall'odierno convenuto o tramite intermediari, ovvero gratuitamente, quando il convenuto effettuava visite in strutture private (Caf e circoli).

Ne deriva che, all'evidenza si tratta di elementi meramente indiziari, mediante i quali non è stato possibile accertare lo svolgimento puntuale dei fatti.

Ciò incide pesantemente sulla determinazione configurabilità di entrambe le specie di danno contestate, poiché rende obiettivamente

insufficiente il corredo probatorio della tesi attorea, come rilevato dalla difesa.

7. Così constatata l'assenza dei sopra illustrati elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attorea debba essere rigettata con la conseguente assoluzione del convenuto.

8. In suo favore e a carico del Ministero dell'interno, sono liquidate in dispositivo le spese per diritti ed onorari di giudizio, calcolate sulla base dei valori minimi del d.m. n. 55 del 2014.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79481** del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione dell'8 luglio 2022, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

- assolve il convenuto dott. X X, riconoscendo a suo favore le competenze legali, quantificate in € 2.659,00

(duemilaseicentocinquantanove/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

- nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 12
gennaio 2023.

L'estensore

Il Presidente

Saverio Galasso

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 23 febbraio 2023

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente